

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018**  
**486/2018/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT**  
**TRASPORTO, A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2018, IN ORDINE ALLE RETI REGIONALI DI**  
**TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1035<sup>a</sup> riunione del 27 settembre 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione Europea, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, commi 12, lett. h, e 37 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 417/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 417/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2015, 443/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 443/2015/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 466/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 466/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 540/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 540/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2017, 624/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 662/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 662/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 448/2018/R/gas;
- il codice di rete di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 19 settembre 2018, prot. Autorità n. 26176 del 20 settembre 2018 (di seguito: comunicazione di Snam Rete Gas del 19 settembre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono, all’Autorità, il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdD<sub>T</sub>), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione ha attribuito all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdD<sub>T</sub>; i venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” (di seguito: FT<sub>T</sub>) ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- in particolare, il SdD<sub>T</sub> viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
  - a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
  - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD);
- sempre relativamente al SdD<sub>T</sub>:

- a) con la deliberazione 306/2012/R/gas, l'Autorità è intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli Udd e con la deliberazione 363/2012/R/gas, è stata nel dettaglio definita la disciplina applicabile per gli FT<sub>T</sub>;
- b) con la deliberazione 361/2013/R/gas è stato previsto che le imprese regionali di trasporto siano tenute ad erogare il SdD<sub>T</sub> in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili, e dando altresì la possibilità alle suddette imprese regionali di trasporto di richiedere al responsabile del bilanciamento l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alla loro rete regionale nell'ambito per il quale gli FT<sub>T</sub> che verranno selezionati svolgeranno il proprio servizio;
- c) con le deliberazioni 443/2015/R/gas, 540/2016/R/gas e 662/2017/R/gas, in ragione dell'intenzione dell'impresa maggiore di trasporto di erogare, relativamente agli anni termici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, direttamente il SdD<sub>T</sub>, l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, specifiche previsioni con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto, al fine di garantire comunque, alle imprese regionali di trasporto, la possibilità di individuare un soggetto alternativo, in mancanza degli FT<sub>T</sub>, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti;
- d) con le deliberazioni 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato la disciplina relativa alla regolazione del SdD<sub>T</sub> in merito ai meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli Udd.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- anche per l'anno termico 2018-2019, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, la decisione di proseguire nell'erogazione diretta SdD<sub>T</sub>, senza procedere all'individuazione di FT<sub>T</sub>;
- pertanto, anche per l'anno termico 2018-2019, con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas non imputabili che si verificano sulle reti regionali di trasporto, il mancato svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FT<sub>T</sub> pone le imprese regionali di trasporto nella condizione di dover necessariamente svolgere, in mancanza di ulteriori interventi, il SdD<sub>T</sub> sulle proprie reti a partire dall'1 ottobre 2018;
- con comunicazione del 19 settembre 2018, l'impresa maggiore di trasporto ha altresì evidenziato la sua disponibilità, a seguito di specifiche richieste a lei pervenute da parte di alcune imprese regionali di trasporto, a svolgere il SdD<sub>T</sub> sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto che ne facciano richiesta per l'anno termico 2018-2019.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente, tenuto conto dell'imminente avvio dell'anno termico 2018-2019, garantire comunque alle imprese regionali di trasporto la possibilità che sia individuato con urgenza un soggetto alternativo, in mancanza degli FT<sub>T</sub>, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti al fine di assicurare l'erogazione del SdD<sub>T</sub>, con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2018, anche con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
- sia, altresì, necessario prevedere che, nei casi in cui Snam Rete Gas svolga il SdD<sub>T</sub> sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto, si applichi la regolazione prevista per l'FT<sub>T</sub> di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione delle condizioni economiche e del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD<sub>T</sub>;
- l'urgenza dei sopra descritti interventi sia dovuta alla necessità di assicurare la piena ed effettiva operatività, con effetto all'1 ottobre 2018, del SdD<sub>T</sub>, servizio essenziale per la sicurezza del sistema, rispetto a esigenze emerse solo in seguito alla recente comunicazione di Snam Rete Gas

**DELIBERA**

1. di stabilire, con riferimento al servizio di bilanciamento, in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto per l'anno termico 2018-2019, che:
  - a. Snam Rete Gas pubblici sul proprio sito internet la propria disponibilità a svolgere, per l'anno termico 2018-2019, il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto qualora non sia identificabile l'UdB responsabile dei medesimi prelievi secondo le condizioni di cui alla successiva lettera c.;
  - b. ciascuna impresa regionale di trasporto possa manifestare a Snam Rete Gas, entro le tempistiche da essa definite, comunque non inferiori a 2 (due) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a., la volontà di usufruire, con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, della disponibilità di Snam Rete Gas a svolgere il servizio di responsabile del bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto;
  - c. al servizio svolto da Snam Rete Gas ai sensi della lettera a., si applichi la regolazione prevista per il FT<sub>T</sub>, di cui alla Sezione 5, della deliberazione 249/2012/R/gas, ad eccezione:
    - i. delle condizioni economiche applicabili ai clienti;

- ii. del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il SdD<sub>T</sub> di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 della disciplina 249/2012/R/gas;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*